CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 170

presentata dai Consiglieri regionali SECHI - OPPI - GALLUS - MORO - PERU - MAIELI - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI -SATTA Giovanni Antonio

il 19 giugno 2020

Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge in linea con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche ed integrazioni, s'intende, nel salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, disciplinare e organizzare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere tutte le opportune iniziative per la tutela dei funghi, la loro conservazione e riproducibilità, in considerazione dell'importanza insostituibile che essi rivestono per la biodiversità degli ambienti naturali della nostra regione.

Al fine di tutelare la salute pubblica, onde evitare il continuo aumento di casi di intossicazione da funghi, si rende necessario il rilascio dei tesserini, per i raccoglitori di funghi, solo dopo la frequenza di appositi corsi di formazione, finalizzati ad assicurare la corretta conoscenza delle caratteristiche delle singole specie e delle tecniche di raccolta.

Le disposizioni contenute in questa proposta di legge riconoscono, inoltre, a questa pregiata risorsa biologica un valore economico in grado di fornire un'importante opportunità di integrazione al reddito delle popolazioni locali.

La proposta di legge pone grande attenzione alle tematiche ambientali e di tutela del bene economico disciplinando la raccolta attraverso la previsione di limiti quantitativi e tutelando gli ecosistemi e le proprietà private.

La partizione dell'articolato della presente proposta di legge consta di quattro capi e 14 articoli.

Nel capo I e all'articolo 1 si specificano finalità e principi generali della legge. Il capo II ne disciplina le procedure della raccolta dei funghi epigei e in particolare l'articolo 2 prevede il rilascio delle diverse tipologie di tesserino, amatoriale, professionale e per fini scientifici che permette ai titolari di raccogliere rispettivamente tre chilogrammi e dieci chilogrammi al giorno, e per fini scientifici che permette la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio e di ricerca.

L'articolo 3 tutela il diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi.

L'articoli 4 indica le modalità di raccolta.

Il capo III la commercializzazione dei funghi, con l'articolo 5 che nei sette commi specifica anche i criteri per la loro lavorazione.

Nel capo IV le disposizioni di carattere generale sono normate dagli articoli: 6 (sospensioni temporanee), articolo 7 (Istituzione della Commissione scientifica micologica), articolo 8 (Divulgazione e contributi), articolo 9 (linee guida regionali), articolo 10 (Vigilanza), articolo 11 (Sanzioni amministrative), articolo 12 (Disposizioni transitorie e di prima applicazione), articolo 13 (Norma finanziaria), articolo 14 (Entrata in vigore).

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Finalità e principi generali

Art. 1

Finalità e principi

- 1. La Regione con la presente legge, in armonia con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche ed integrazioni, intende:
- a) disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, promuovere le opportune iniziative per la loro tutela, la conservazione e riproducibilità, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia locale;
- garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione dei raccoglitori;
- tutelare la risorsa fungina regolamentandone il prelievo, assicurando la conservazione degli habitat di crescita, evitando effetti negativi conseguenti all'eccessivo e crescente impatto antropico;
- d) agevolare i residenti per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito.

Capo II

Disciplina della raccolta dei funghi epigei

Art. 2

Raccolta e autorizzazioni

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi o dall'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni.

- 2. Il tesserino può essere amatoriale, professionale o finalizzato alla raccolta a fini scientifici.
- 3. Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera pro capite, per fini non commerciali, di funghi epigei spontanei sino a 3 chilogrammi in tutto il territorio regionale:
- il suo rilascio è subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione, della durata minima di dodici ore, con frequenza obbligatoria di almeno dieci ore, di cui un terzo costituito da lezioni pratiche, tenute o dirette con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste aventi rilevanza nazionale o regionale, riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- b) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia, con rilascio di specifico attestato di frequenza, sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale adottati su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con quelli di cui alla presente legge.
- 4. Il tesserino professionale consente al titolare di raccogliere sino a 10 chilogrammi di funghi al giorno delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati). Il suo rilascio è subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione, con esame finale, della durata minima di quindici ore di cui un terzo costituito da lezioni prati-

che e con frequenza obbligatoria di almeno dodici ore:

- a) i corsi sono tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste, aventi rilevanza nazionale o regionale, riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale adottati su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- b) il tesserino è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito e sono iscritti in un apposito Registro regionale dei raccoglitori professionali, istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- c) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia, con rilascio di specifico attestato di frequenza, verranno stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con quelli di cui alla presente legge.
- 5. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici è rilasciato, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina, per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico.
- 6. Hanno diritto al rilascio del tesserino, previa apposita richiesta, per la raccolta per motivi di studio e scientifici:
- a) i micologi iscritti all'albo nazionale dei micologi;
- soggetti pubblici che si occupano di studi di micologia, di botanica, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia ed altre discipline che possano implicare studi sui funghi;

- i privati a condizione che dimostrino l'attività di studio anche tramite presentazione di un progetto di studio.
- 7. il tesserino per motivi di studio consente la raccolta di un massimo di tre chilogrammi di funghi edibili e non edibili, salvo le autorizzazioni speciali di cui al comma 11.
- 8. I soggetti non residenti in Sardegna, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni, di apposito permesso giornaliero o settimanale che consente al richiedente di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno in tutto il territorio della Regione.
- 9. Il rilascio del permesso temporaneo, è condizionato al possesso di documentazione che dimostri la frequenza di un corso di formazione sui funghi epigei spontanei, da parte del richiedente.
- 10. In attuazione dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 352 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori agricoli, i gestori in proprio del bosco, i soci delle Cooperative agricolo-forestali residenti nei territori classificati montani e i titolari di diritto di uso civico ai sensi della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici) possono richiedere, all'amministrazione comunale territorialmente competente, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici delimitate da idonee tabelle. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al possesso del tesserino professionale.
- 11. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associazioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad enti, associazioni, a istituti scolastici e a organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata di tali iniziative.

Proprietari e conduttori di fondi

- 1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo e i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, ma devono essere in possesso del tesserino amatoriale.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso del tesserino professionale, qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.

Art. 4

Modalità di raccolta

- 1. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
- 2. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
- 3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi e forati onde consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di sacchetti o contenitori di plastica.
- 4. I minori di sedici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso del tesserino, che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita all'accompagnatore.
- 5. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata, salvo che per motivi di studio:
- a) nelle riserve integrali regionali;
- nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli istituti universitari, per motivi

- silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
- c) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica, nelle zone industriali, negli aeroporti e comunque in tutte le aree sospette di esposizione a fonti di inquinamento fisico, chimico o microbiologico quali, ad esempio, discariche di rifiuti o cumuli di macerie inquinate;
- d) la raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne;
- è vietata la raccolta di esemplari della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, la raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione;
- g) nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Sono vietate, inoltre, la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi;
- h) sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie;
- la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Capo III

Commercializzazione dei funghi

Art. 5

Lavorazione e commercializzazione dei funghi

- 1. La vendita e/o la somministrazione dei funghi freschi spontanei e secchi sfusi è soggetta a SCIA. La SCIA, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei e conservati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), può essere presentata esclusivamente da coloro che risultano in possesso dell'abilitazione alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi spontanei, rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, dalle ASSL secondo le modalità previste nella determinazione n. 558 del 21 giugno 2011 adottata dal direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
- 2. È consentita esclusivamente la commercializzazione/somministrazione delle specie dei funghi freschi elencate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, previa certificazione rilasciata dai competenti ispettorati micologici delle ASSL. Tale elenco può essere integrato con la previsione di ulteriori specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, previa comunicazione dei competenti uffici regionali, al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- 3. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
- 4. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e posso-

no essere commercializzati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previa certificazione dei funghi, rilasciata dai competenti Ispettorati micologici delle ASSL e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 in materia di autorizzazione rilasciata agli esercenti in possesso dell'abilitazione alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi spontanei.

- 5. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta la notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
- 6. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi o altrimenti conservati secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.
- 7. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a campione sulle partite in commercio.

Capo IV

Disposizioni di carattere generale

Art. 6

Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su proposta degli enti locali interessati, sentito il parere dell'università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Art. 7

Istituzione della Commissione scientifica micologica

- 1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica così composta:
- a) da un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
- dal responsabile del servizio vigilanza e coordinamento tecnico della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- c) da un micologo scelto tra quelli segnalati dalle ASSL;
- d) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali:
- e) da un micologo qualificato selezionato tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche regolarmente registrate.
- 2. La Commissione, oltre alle competenze di cui alla presente legge, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dagli enti locali e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.
- 3. Ai componenti è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 8

Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente organizza corsi, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di iniziative pubbliche di mostre e pubblicazioni volte alla valorizzazione e alla divulgazione della biodiversità e della conoscenza dei funghi epigei spontanei, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

- 2. La Regione promuove e/o finanzia, inoltre, corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.
- 3. I contributi sono assegnati in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate da enti e/o associazioni micologiche operanti in Sardegna.
- 4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove, in collaborazione con gli Ispettorati micologici e ATS, campagne d'informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei e per la prevenzione delle intossicazioni da funghi.

Art. 9

Linee guida regionali

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento disciplinante, in particolare:
- a) le modalità, i criteri di rilascio, i dati da riportare e le caratteristiche grafiche dei tesserini regionali di abilitazione alla raccolta e del permesso temporaneo per i non residenti:
- b) il Registro regionale dei raccoglitori professionali;
- c) l'organizzazione, le modalità di partecipazione e frequenza e il programma base dei corsi di formazione di cui all' articolo 2;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352 del 1993, che

- possono ottenere le agevolazioni per integrazione del reddito;
- e) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia a cui è stato rilasciato il relativo attestato di frequenza, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con i corsi disciplinati dalla presente legge;
- f) le modalità attuative e la durata delle autorizzazioni alla raccolta a fini economici di cui all'articolo 2;
- g) le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi di cui all'articolo 10;
- i) le modalità di accertamento della tracciabilità dei funghi raccolti;
- j) l'individuazione del conto corrente intestato alla Regione presso cui effettuare il versamento di eventuali proventi delle sanzioni previste per le violazioni alla presente legge;
- k) le modalità di concessione degli eventuali contributi di cui all'articolo 8.

Art. 10

Vigilanza

- 1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione (CFVA).
- 2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti, l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, previa certificazione degli Ispettorati micologici delle ASSL, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza.

- 2. I funghi non commestibili possono essere assegnati agli Ispettorati micologici delle ASSL e ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi.
- 3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge, sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, prevedendo per il primo anno la non applicabilità e la riduzione del 50 per cento per il secondo anno

Art. 12

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

- 1. In fase di prima applicazione e fino a nuove disposizioni, il rilascio dei tesserini e i permessi temporanei per la raccolta funghi, sono rilasciati senza alcun costo per i richiedenti e non è previsto un rinnovo annuale.
- 2. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 13

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 7, comma 3, stimati in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le nuove entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, e in caso di insufficienza delle medesime, nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 programma 02, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
 - 2. Agli oneri discrezionali derivanti

dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 - programma 02 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).